

**Feudo abitato – demanio persistente è titolo per l'esercizio dell'uso -**

Accertata la natura feudale di un immobile, l'esistenza degli usi si presume, in virtù dell'obbligo imposto al barone di tollerare che gli abitanti delle terre traggano da esso gli alimenti necessari alla vita e, perciò, per le popolazioni dei Comuni compresi nel feudo, la natura demaniale della terra costituisce il titolo per l'esercizio dell'uso.

E, però, storicamente accertato, che in taluni casi, per la speciale situazione dei luoghi, e cioè per la grande distanza che separava taluni immobili dai centri abitati, e per le disagiate condizioni della viabilità, gli usi venivano esercitati da abitanti di Comuni vicini, compresi in un feudo limitrofo.

Un tale esercizio trovava il suo fondamento o in una speciale concessione del feudatario o in un formale riconoscimento da parte di lui, o in una vera e propria alienazione, o in una antichissima consuetudine, giustificata dalle necessità della vita.

In tal caso, quando, cioè, gli usi venivano esercitati da popolazioni estranee al feudo, queste potevano invocare in loro favore il principio che gli usi fossero conseguenza del carattere feudale delle terre, e dovevano soltanto giustificate che ad essi gli usi appartenessero a causa di un fatto naturale o per un negozio giuridico. — Commiss. usi civici Catanzaro, 25 febbraio 1926, Com. Decollatura c. Lorusso, in Rep. fo. it., 1927 n. 54-57 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1926, 103.